



COMUNE *di* ALPETTE

Città Metropolitana di Torino



Prot. n. 1649

del 14 LUG. 2017

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n. 1 /2017

Oggetto : L.R. 03/04/1989, n. 20; Art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42; L.R. 01/12/2008, n. 32 –
Ditta C.E.V.I.G. s.r.l.
Apertura di una cava di massi e successivo recupero ambientale..
Autorizzazione paesaggistica in virtù di delega ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R.
n. 32/08

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'art. 3, comma 2, f della L.R. 32/08 delega ai Comuni che si avvalgono, per le valutazioni delle istanze, delle competenze tecnico-scientifiche delle Commissioni locali per il Paesaggio, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per i casi non elencati dal comma 1 dello stesso articolo;

Dato atto che il Comune di Alpette con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2016 ha aderito alla Commissione Locale per il Paesaggio nominata dal Comune di Locana;

Vista l'istanza presentata in data 25/10/2016 dalla Ditta in oggetto ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 per la realizzazione di cava di massi e successivo recupero ambientale in località Bisdonio, sui terreni individuati catastalmente al foglio n. 6 mappale n. 512;

Visti gli elaborati allegati alla domanda, comprensivi della relazione paesaggistica;

Visto il parere favorevole della Commissione Locale del Paesaggio nella seduta del 06/12/2016;

Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesistico-Ambientale in ragione dell'inclusione nella categoria di cui all'art. 142, lettera c);

Visto il Codice dei Beni Paesaggistici approvato con D. Lgs. 42/04, art. 146;

Vista la L.R. 20/89 e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la L.R. 32/08, art. 3, comma 2;

Visto il parere favorevole espresso con nota prot. n. 1092-34.10.05/7 del 24/01/2017 dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D. Lgs. 42/04;

Rilascia la presente

AUTORIZZAZIONE

In base all'art. 146 del D. Lgs. 42/04 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 della L.R. 32/08

Art. 1 (Oggetto dell'Autorizzazione)

Alla Società C.E.V.I.G. s.r.l., avente sede in Rivara, via Busano n. 37, per la realizzazione di cava di massi e successivo recupero ambientale in località Bisdonio, sui terreni individuati catastalmente al foglio n. 6, mappale n. 512, come da progetto presentato e allegato al presente atto, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi;

Art. 2 (Trasferibilità dell'Autorizzazione)

Il presente atto è trasferibile ai successori od aventi causa del titolare dell'autorizzazione ed è annullabile dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino nei modi e nei termini previsti dall'art. 159, comma 3, del D. Lgs. 42/2004. Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o che possono competere al Comune per effetto di leggi, di regolamenti generali e di convenzioni particolari;

Art. 3 (Termini di inizio e ultimazione lavori)

La presente autorizzazione, ha validità per il periodo di validità dell'autorizzazione alla coltivazione della cava, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

E' fatto divieto di iniziare i lavori prima che sia decorso, senza rilievi, il termine di 30 giorni.

Copia della presente autorizzazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità nel luogo di esecuzione dei lavori;

Art. 4 (Prescrizioni)

Il titolare dell'autorizzazione dovrà inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni: =====

Art. 5 (Poteri di annullamento dell'Autorizzazione)

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i., può essere presentato entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento ricorso al TAR , ai sensi dell'art. 21 della legge 1034/1971 e previa notifica a Questa Amministrazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla data della rilascio, da parte di associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e di danno ambientale e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.

In conformità al disposto di cui all'art. 15 della L.R. 20/89, comma 1 bis e s.m.i., così come modificato dall'art. 11 della L.R. 20 del 14/07/2009, della presente Autorizzazione Paesaggistica ne sarà data immediata comunicazione alla Direzione Regionale competente del Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ed alla Regione Piemonte.

Alpette, li 14 LUG. 2017

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
(Goglio P.I. Pio Graziano)

